

**VERBALE ASSEMBLEA SOCI**

**APPROVAZIONE STATUTO**

In data 17 settembre 2020 alle ore 17.00, si riunisce nella sede in via S.Francesco, 44, a Monfalcone l'Assemblea dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale Clape dal Mont.

Sono presenti i seguenti soci: Lucio Gregoretti, Alberto Gasparini, Paolo Paulin, Umberto Ademollo, Franco Ongaro, Giovanni De Manzini, Mario Salvalaggio, Rada Orescanin, Paolo Posarelli, Lorenzo Muner, Katja Gaeta, Martino Deotto.

Presiede l'assemblea Lucio Gregoretti, presidente dell'Associazione. Viene chiamato a redigere il verbale il socio Martino Deotto.

L'Assemblea straordinaria ha il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto (allegato) per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017;

L'assemblea è stata convocata in prima convocazione alle ore 17.00 del giorno 15 settembre 2020, senza raggiungere il numero minimo di associati presenti.

L'assemblea è stata convocata in seconda convocazione alle ore 17.00 del giorno 17 settembre 2020.

Alle ore 17.00 l'assemblea inizia con la conta dei presenti. Con 12 soci presenti, l'assemblea è valida in seconda convocazione.

Si procede quindi con il primo punto all'Ordine del Giorno, la necessità di apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione, a causa alla riforma del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017.

Viene distribuita ai presenti una copia dello Statuto attualmente in vigore, ed una copia dello Statuto con le modifiche proposte, predisposto dall'Associazione conformemente alle normative introdotte con il Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017.

Il presidente Lucio Gregoretti inizia a leggere agli associati presenti tutti gli articoli dello Statuto in ordine progressivo, spiegando uno per uno i cambiamenti introdotti rispetto allo Statuto precedente. In seguito alla riforma e al Codice del Terzo Settore sono possibili le forme associative "ODV" (Organizzazione di Volontariato) o "APS" (Associazione di Promozione Sociale) come già in atto. Avviene quindi un approfondimento fra gli associati, ed è opinione unanime che per sua natura l'Associazione si ritrovi fra le Associazioni di Promozione Sociale, aggiungendo "APS" al proprio nome.

In seguito ai chiarimenti richiesti viene spiegato che l'aggiornamento dello Statuto sarà esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D.Lgs. 117/2017, ed esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 co.3 D.Lgs. 117/2017. L'assemblea accoglie le spiegazioni.

Alle ore 17.50 l'assemblea viene dichiarata chiusa.

Mark Newk

Il Presidente  
Lucio Gregoretti

AGENZIA DELLE ENTRATE  
REGISTRATO A MONTECASSONE IL 23 OTT. 2020  
AL N. 617 SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.  
LIQUIDATI Euro esente

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (\*)**  
AL VESCOVO ANGELO  
(\*) Firma su delega del Direttore provinciale Gaia Floquet



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

**Clape Friul dal Mond – Clape Friuli dal Mondo**

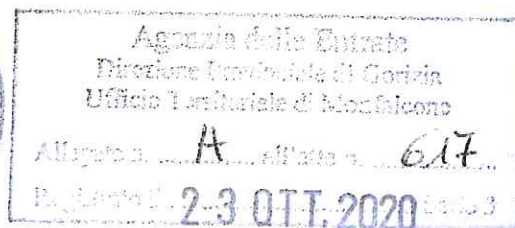
### **Art.1 - Denominazione-sede-durata**

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, di seguito indicato come “Codice del Terzo settore”, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “APS CLAPE – Friûl dal Mont, CLAPE - Friuli nel Mondo” di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. Il presente Statuto aggiorna, sulla base di quanto previsto dal Codice del Terzo settore, lo Statuto della APS CLAPE – Friûl dal Mont, la cui funzione di interesse regionale è stata riconosciuta dalla Regione Fvg con la delibera 2031 del 28 ottobre 2016, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 “Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati” e del D.P.Reg. 61/2011.
3. L’Associazione potrà utilizzare, indifferentemente, l’acronimo in friulano “APS Clape dal Mont” o in italiano “APS Clape dal Mondo” ovvero l’acronimo abbreviato “APS CLAPE”.
4. L’associazione è costituita nella forma di “associazione non riconosciuta”, ed è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico ed è costituita nel rispetto del codice civile e del D.lgs. 117/17 art. 35 e 36 e sue modifiche e integrazioni.
5. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Monfalcone. L’eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria. L’Associazione potrà istituire sezioni, delegazioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
6. L’Associazione ha durata illimitata.

### **Art.2 - Scopi**

1. L’Associazione si configura come Centro Libero e Autonomo per l’Emigrazione, è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività

Associazione Promozione Sociale  
CLAPE  
C.F. 940537203



Esente da imposta di bollo e di registro  
ai sensi dell'art. 82 co. 3 D.Lgs. 117/2017

Esente da bollo ai sensi dell'  
art. 82 co.5 D.Lgs. 117/2017

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (\*)  
Alessandro AMICI  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Gino Pignatelli

di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. La "Associazione" ha lo scopo principale di sviluppare i rapporti tra i corregionali all'estero e la regione e conservare e tutelare presso le comunità dei corregionali stessi le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine; promuovere il coinvolgimento della comunità dei corregionali all'estero nelle attività di promozione economica e culturale della regione; sostenere il rimpatrio e il reinserimento, anche lavorativo, dei corregionali all'estero; promuovere la conoscenza del fenomeno migratorio, favorendo contatti tra i corregionali emigrati, i rimpatriati e le comunità di origine nei settori dell'informazione e della comunicazione, nella cultura e la formazione, la ricerca scientifica e tecnologica e l'economia; allacciare e curare i rapporti con tutti gli associati, favorendone i contatti a livello sia personale che di gruppo mediante varie iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo, economico; coadiuvare quegli emigranti che per libera scelta o per motivi di forza maggiore cerchino il reinserimento; promuovere attività e manifestazioni intese a valorizzare e far crescere il sodalizio a beneficio morale, culturale e materiale a favore dei soci e della comunità regionale in generale. L'Associazione potrà operare anche attraverso convenzioni con gli enti pubblici e privati, nel campo delle attività culturali, sociali, editoriali, ambientali, dei diritti umani e della cooperazione internazionale, verso i soci e verso terzi.

### **Art. 3 Finalità**

1. L'Associazione è costituita per le seguenti finalità e al fine di svolgere le proprie attività in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale nei seguenti settori di cui all'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Associazione Promozione Sociale

CLAPE

C.F. 94053720309

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale e cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Associazione Promozione Sociale

CLAPE

P 013720309

- s) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

5. Per il raggiungimento di questi fini l'Associazione opererà per mettere in campo tutte le azioni ed iniziative utili al raggiungimento dei fini statutarî; mantenere il collegamento con i Paesi e Comuni di provenienza dei Soci, siano essi Italiani o Esteri; mantenere e corroborare il collegamento con i Paesi e le Regioni di adozione degli emigranti e dei loro discendenti; programmare la partecipazione a progetti comunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali; realizzare accordi di collaborazione con altre strutture associative, enti e organizzazioni.

Associazione Promozione Sociale

CLAPE

C.F. 94053720309

#### **Art. 4 - Modalità di funzionamento**

1. Per realizzare i propri scopi l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie o utili allo svolgimento dell'attività, sviluppare contatti e rapporti con enti, istituzioni, associazioni e organismi italiani e stranieri; aderire o promuovere analoghe strutture a livello internazionale; svolgere qualsiasi altra attività funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione e del suo statuto; dare adesioni ad altri enti o organismi, nonché partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare – con gli altri cittadini – i principi e gli obiettivi dello Statuto.

#### **Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati**

1. Fanno parte dell'Associazione tutti coloro, cittadini e stranieri, che dichiarano con atto formale la loro adesione all'iniziativa e si impegnano ad operare personalmente per le finalità statutarie. È ammessa l'adesione all'Associazione di enti e soggetti organizzati esterni, sia legalmente riconosciuti, sia liberamente costituiti (aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione), i quali designano un loro rappresentante a far parte dell'assemblea. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, in base a quanto previsto dal comma 2 artt.32 del Codice del Terzo Settore. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

2. L'adesione all'Associazione è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo che, entro 60 giorni, è tenuto a motivare l'accoglimento o la reiezione e rinviare l'istanza all'Assemblea dei soci per la decisione finale. La pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione può richiesta, da parte di chi ha proposto la domanda, entro 60 giorni. L'adesione cessa in caso di decesso o scioglimento se si tratta di ente o soggetto organizzato.

3. Ciascun aderente può, in qualsiasi momento, rassegnare le dimissioni dall'Associazione con dichiarazione scritta ovvero con un comportamento assimilabile al silenzio-assenso. L'assemblea dei soci può sempre dichiarare l'esclusione dall'Associazione quando l'aderente assume comportamenti contrari alle finalità del presente Statuto.

4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Associazione Promozione Sociale

CLAPE

C.F. 94053720309

## **Art. 6 - Obblighi degli associati**

1. L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'Associazione. Tutte le prestazioni degli aderenti sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e degli incarichi appositamente affidati per conto dell'Associazione.
2. Gli aderenti si impegnano, altresì, a corrispondere il canone sociale nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

## **Art. 7 - Diritti degli associati**

1. Gli aderenti all'Associazione hanno tutti diritti di voto e tutti possono essere eletti alle cariche sociali.
2. Tutti gli aderenti all'Associazione devono essere informati sull'attività dell'Organizzazione e partecipare alle riunioni della Assemblea.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, previa richiesta al Consiglio Direttivo, che ne garantirà la presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione oppure per via telematica. I libri associativi sono i seguenti:
  - libro soci;
  - libro dei volontari;
  - libro delle delibere dell'assemblea soci;
  - libro delle delibere del Consiglio Direttivo;
  - libro delle delibere di eventuali organi di controllo
4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.
5. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto

Associazione Promozione Sociale

CLAPE

C.F. 94053720309

di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa

### **Art. 8 – Volontari e collaboratori**

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o in alternativa al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

3. L'associazione assicurerà i volontari e i collaboratori contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività per l'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **Art.9 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Organizzazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (nominato nel caso del verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore);

e) l'Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore).

2. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

3. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

4. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **Art. 10 - Assemblea dei soci**

1. L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'Assemblea dei soci.

2. L'Assemblea dei soci può essere straordinaria o ordinaria.

3. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (Consiglio Direttivo ed Organo di Controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, in assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- delibera, in assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua

Associazione Promozione Sociale

CLAPE

C.F. 94053720309



competenza.

- l'approvazione dei programmi di lavoro annuali o pluriennali;
- tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente con convocazione scritta da far pervenire ai soci almeno 7 giorni prima della riunione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in seduta ordinaria, per l'approvazione dei documenti contabili. Può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 2/5 (due quinti) dei soci.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza semplice dei soci intervenuti; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti, le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice dei presenti.

8. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

9. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di 1/5 (un quinto) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

### **Art. 11- Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Esso è costituito da un numero di componenti da 3 a 15 stabilito dall'Assemblea dei soci, a cui compete l'elezione degli

Associazione Promozione Sociale

CLAPE

C.F. 04053720309

stessi, e si riunisce su convocazione del Presidente.

2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente e ha la facoltà di nominare fra i suoi membri uno o più vice-presidenti, un segretario e un tesoriere, che compongono la Presidenza, ai quali demandare i compiti di collaborazione ed esecuzione delle delibere del Comitato esecutivo e di tenuta contabile dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o il disbrigo di singole funzioni e competenze e di costituire organi consultivi. Il Consiglio direttivo potrà essere affiancato da un organismo consultivo di supporto denominato Consulta dei Delegati, composto da referenti, o Delegati, degli associati delle Comunità all'estero, consentendo in tal modo di mantenere il collegamento con le comunità dei corregionali e mantenere e corroborare il collegamento con i Paesi e le Regioni di adozione degli emigranti e dei loro discendenti. I Delegati e la Consulta dei Delegati potranno relazionarsi anche tramite videoconferenza.

4. Tutti gli amministratori delle ODV sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate).

5. Qualora sia ritenuto necessario, è consentito svolgere gli incontri del Consiglio Direttivo da remoto, inclusa la possibilità di effettuare il voto per via telematica, tramite l'utilizzo di servizi e piattaforme online, così come previsto dall'art. 24.4 D. Lgs. 117/17.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, l'Amministratore, il Segretario dell'Associazione e attribuire ogni altro incarico di lavoro ritenuto utile e necessario per il buon funzionamento;

- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità e all'attuazione delle attività e progetti, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

#### **Art. 12 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni, può essere riconfermato e rappresenta l'Associazione. In caso di assenza od impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo la trattazione anche per singole questioni, dei rapporti e di ogni altra azione con istituti, enti ed organismi per il raggiungimento dei compiti dell'Associazione, nonché delegare la firma sociale per i relativi atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Presidente, o il suo incaricato, hanno, altresì, il potere di selezionare e nominare i collaboratori per le attività necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.

#### **Art. 13 – Organi di controllo e revisione**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico. È formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili, nomina al proprio interno un Presidente. All'organo di controllo

competete esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. I membri dell'organo di controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

2. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 14 - Risorse finanziarie**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote sociali;
- contributi erogati all'Associazione da singoli, organizzazioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- lasciti e donazioni;
- attività di raccolta fondi;
- convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra elargizione consentita dal Codice del Terzo Settore ed accettata dal Consiglio Direttivo.

2. La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall'Assemblea e

dal Consiglio Direttivo, in forma trasparente e con l'obbligo di rendere pubblici, nelle forme più appropriate, i documenti contabili.

3. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno venir depositati presso la sede dell'Associazione per la consultazione da parte degli associati, almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

6. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **Art. 15 - Norma di salvaguardia**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative vigenti disposizioni legislative in materia.



Associazione Promozione Sociale  
CLAPE

1053720309